



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI – SPORT - TURISMO
SETTORE	Attività e Beni Culturali – Sport - Turismo

DETERMINAZIONE

NR. <u>467</u> GEN. del <u>- 7</u> MAG. 2013	NR. 25 DEL 19/04/2013
--	-----------------------

OGGETTO:	Affidamento in gestione dell' impianto sportivo comunale "La Fiora" all' Associazione Sportiva Dilettantistica "Atletico Terracina"
-----------------	--

L'anno 2013, addì 19 del mese di aprile, alle ore 11,00 nel proprio Ufficio,

IL CAPO SETTORE

PREMESSO l' atto deliberativo di Giunta Comunale n. 520 del 15/11/2011 ed il successivo atto dirigenziale n. 061 del 30/11/2011 (n. 849 gen. del 05/12/2011) con cui è stato approvato il nuovo bando di gara per l' affidamento in gestione dell' impianto sportivo comunale "La Fiora"

PRESO ATTO che con atto di Giunta Comunale n. 95 del 12 marzo 2013 sono state deliberate le direttive per la concessione in gestione dell' impianto sportivo comunale "La Fiora" a seguito della manifestazione di interesse presentata dal Presidente dell' A.S.D. Atletico Terracina, Sig. Biagino Minchella

DATO ATTO che in ottemperanza al deliberato giuntale n. 95/2013, con Avviso pubblico del 20 marzo 2013 è stata data ampia comunicazione, a mezzo stampa e con pubblicazione sul sito del Comune, degli intendimenti dell' Amministrazione, invitando tutti i soggetti interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse secondo i tempi, le modalità e le condizioni previste nello schema di convenzione approvato con la su citata deliberazione di G.C. 520/2011

ATTESO che nei termini stabiliti è pervenuta la sola domanda dell' A.S.D. Atletico Terracina presieduta dal Sig. Biagino Minchella, in busta chiusa ed integra e che all' interno della stessa si trovava la domanda per la gestione dell' impianto sportivo comunale "La Fiora" sottoscritta dal legale rappresentante dell' A.S.D. Atletico Terracina, di contenuto conforme a quanto richiesto nonché, la restante documentazione richiesta

RICHIAMATO l' art. 2 del "Regolamento per la gestione e l' uso degli impianti sportivi comunali"

RITENUTO pertanto di affidare in concessione all' A.S.D. Atletico Terracina il campo sportivo "La Fiora" per anni 20 (venti===) secondo tempi, modalità e condizioni previste nello schema di convenzione che qui si ripropone integralmente

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 2026/U in data 14 gennaio 2013, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Capo Settore dell'Intestato Settore;

RITENUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di **ACCOGLIERE** la richiesta del Sig. Biagino Minchella, Presidente dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Terracina, e concedere in gestione alla medesima Associazione il campo sportivo comunale "La Fiora" di cui alla planimetria ubicativa custodita in atti e sulla base della convenzione che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 - va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
 - è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 19 aprile 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CAPO SETTORE
Dott.ssa Alba Rosa Marigliani

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 01.05.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
(dr.ssa ADA NASTI)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERRACINA E L'ASSOCIAZIONE A.S.D. ATLETICO TERRACINA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPO COMUNALE LA FIORA" E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TERRACINA.

In attuazione della deliberazione n° 95 DEL 12.03.2013; secondo quanto previsto dal "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", approvato con delibera del C.C. n. 63 del 02/08/02, ed ai sensi della deliberazione di Giunta n. 337 del 11.07.2007 e ss. mm. , che definisce gli indirizzi di cui agli art. 1 e 4 del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali";

l'anno 2013, addì — del mese di -----, nella sede del Comune di Terracina con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge;

IL COMUNE DI TERRACINA

rappresentato dal Capo Settore Attività e Beni Culturali – Sport – Turismo Dr.ssa Alba Rosa Marigliani, domiciliato per la carica in Piazza Municipio n. 1, presso la sede comunale, di seguito "Concedente".....

CONCEDE

la A.S.D. ATLETICO TERRACINA con sede a Terracina in via Camposoriano snc, legalmente rappresentata dal Sig. Biagino Minchella nato a Terracina l'11 dicembre 1966 ed ivi residente in via Camposoriano n° 9, C.F. MNCBGN66T11L120L "Concessionario"

l'impianto sportivo di proprietà comunale, secondo tempi, modalità e condizioni meglio specificati nel seguente articolato:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 La concessione comprende la gestione dell'intero compendio immobiliare evidenziato in giallo nella planimetria allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, l'impianto è composto da:

- Campo di calcio, ivi inclusi impianto di illuminazione;
- Fabbricato con servizi spogliatoi, magazzino per il deposito degli attrezzi;
- Recinzione del complesso;

1.2 La concessione comprende inoltre le attrezzature a servizio dell'impianto. Della consistenza e dello stato di conservazione dei beni mobili ed immobili oggetto della presente concessione sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna.

1.3 Ogni altra eventuale opera futura che venisse realizzata dal Concessionario nell'impianto oggetto della presente convenzione diverrà di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Terracina.

ART. 2 - SCOPO

2.1 Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che l'Amministrazione Comunale persegue. Il Concessionario avrà cura della conservazione del bene secondo criteri di media diligenza e di buona fede oggettiva, garantirà l'uso pubblico del medesimo e non potrà consentire usi diversi da quelli per cui la concessione viene stipulata, salvo casi eccezionali preventivamente e formalmente autorizzati dal Responsabile del Settore Sport.

ART. 3 - USO DELL'IMPIANTO

3.1 All'ente concedente, spetta la scelta di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento dell'impianto sportivo, la determinazione e l'applicazione delle tariffe, l'individuazione delle varie tipologie d'utilizzo e le categorie d'utenza.

3.2 Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, vigenti e future, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto ed utilizzare il campo di calcio da gara in modo da evitare un eccessivo degrado. Nei periodi di sospensione dell'attività sportiva ufficiale (indicativamente dal 1 giugno al 31 agosto) e nei giorni ed orari liberi da programmazione ed utilizzi delle scuole, il Concessionario può disporre dell'impianto per attività ed iniziative compatibili con la destinazione dell'impianto medesimo e delle normative vigenti, dandone formale comunicazione al Settore Turismo e Sport almeno quindici (15) giorni prima dell'evento.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La presente convenzione ha validità dal -----2013 al -----2033. E' esclusa la tacita proroga. Prima della scadenza la concessione potrà essere riconcordata tra le parti in caso che il gestore intenda realizzare degli interventi strutturali, autorizzati dall'Ente, che prevedano un periodo di ammortamento superiore alla durata della concessione stessa. La durata della nuova concessione non potrà superare venti anni.

4.2 Alla scadenza della presente concessione e negli altri casi previsti il Concessionario, su semplice richiesta scritta del Concedente, è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altre cause inerenti alla gestione dell'impianto.

ART. 5 - OBBLIGAZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il Concessionario dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani ed agli anziani, atte a sviluppare lo sport di massa che il Comune propone di attuare, in periodi da concordarsi tra le parti, nel corso di ogni anno;
- b) consentire libero e gratuito accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- c) riservare gratuitamente, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (eccezionalmente anche in orari pomeridiani e

compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta;

- d) favorire le attività sportive, culturali, sociali e ricreative che rispondono ai bisogni fisici, psichici e sociali delle fasce dell'età giovanile e della 3^a età;
- e) applicare le esenzioni o le quote agevolate per gli utenti che il Concedente indicherà a norma e con le modalità previste dal vigente regolamento comunale;
- f) consentire l'uso dell'impianto per le attività promosse o programmate dal Concedente;
- g) provvedere ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti entro novanta (90) giorni dalla firma della concessione;
- h) trasmettere al Settore Sport del Comune, improrogabilmente entro il giorno 15 del mese di settembre, l'elenco delle proprie squadre iscritte ai campionati F.I.G.C. e degli Enti di promozione sportiva con l'indicazione del giorno della settimana richiesto per lo svolgimento delle partite ufficiali.

5.2 Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) Esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' richiesto al Concessionario la stesura di un progetto annuale di manutenzione ordinaria programmata, da inoltrare all'ufficio tecnico e al Settore sport comunale per il relativo visto preventivo di competenza, entro il 30 novembre di ogni anno antecedente l'anno solare di riferimento. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le seguenti opere:

I Serramenti ed infissi edifici:

- riparazioni di ringhiere , cancelli, infissi, sostituzioni vetri rotti;
- verniciatura conservativa dei paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi etc;

II Tinteggiatura e verniciature:

- tinteggiatura e verniciatura interni agli edifici comprese le parti comuni;

III impianti termo – idrico – sanitari:

- manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
- sostituzione di cassette di scarico;
- sostituzione di sanitari danneggiati;
- riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria;
- sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc;
- riparazione di tubazioni incassate od esterne;
- avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione caldaie, scaldia acqua, radiatori;

IV Impianti elettrici

- manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allaccio ENEL, nonché sostituzione del quadro e dei cavi per radiali principali;
- sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici;
- manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci, asciugamani ed asciugacapelli elettrici (ove installati);
- fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo;
- manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade;

V Pulizia e manutenzione aree esterne di pertinenza;

VI Aree verdi

- riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini porta rifiuti danneggiati;
- sfalcio dei prati secondo necessità.

VII Servizi diversi

- manutenzione e riparazione di attrezzature sportive;

VIII Caldaie

- manutenzione e pulizia completa almeno 1 volta per stagione di riscaldamento e tutte le volte che si rende necessario;

- riparazione e/o sostituzione di parti;

IX Organi di sicurezza e controllo

- riparazione e/o sostituzione di : termostati, pressostati, flussostati, valvole di sicurezza, valvole di intercettazione combustibile, valvole di scarico termico, manometri, idrometri, termometri;

- nel caso di sostituzione delle apparecchiature di sicurezza, verrà data immediata comunicazione ai tecnici del Settore LL. PP., ai quali sarà consegnata copia dei documenti inviati all' A.S.L. e/o I.S.P.E.S.L. di competenza;

- controllo e manutenzione per il buon funzionamento delle apparecchiature di segnalazione di allarme per la sicurezza ambientale e allarme tecnologico sia per quelle già installate che per le future installazioni;

- controllo periodico dello stato d'uso degli scambiatori di calore e dei produttori d'acqua calda sanitaria;

- verifica degli impianti di terra secondo normativa e controllo dell'isolamento da effettuarsi ogni due anni;

X Manutenzione ordinaria dei Campi da Gioco ed infissi

- verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione

- riparazione di parti delle reti di recinzione

- riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine, panchine, ecc.)

- segnare il campo ogni volta che è necessario

XI Assistenza tecnica

- fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto;

XI Interventi

- interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, se prescritte da leggi o regolamenti;

- b) Assunzione di tutte le spese connesse alla gestione dell'impianto, ivi comprese quelle tecniche, legali, di personale, telefoniche, fiscali e tributarie in genere, assicurative, contabili.
- c) Corretto e puntuale espletamento delle funzioni di custodia e pulizia dei beni mobili ed immobili ricevuti in gestione comprese le parti esterne in affaccio alle pubbliche vie del complesso immobiliare. E' cura del Concessionario, in concomitanza delle manifestazioni sportive, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e i Vigili Urbani, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;
- d) Assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico sia sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
- e) Ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi e autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal Comune;
- f) Assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività oggetto della presente concessione.

Il Comune, pertanto, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.

5.3 Alla scadenza della presente convenzione, sarà redatto dalle parti apposito verbale di riconsegna, e su tale verbale il Concedente si riserva di annotare le eventuali inadempienze del Concessionario o il cattivo stato di manutenzione dell'impianto e delle attrezzature consegnate.

5.4 Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare ogni modifica societaria, nonché ogni eventuale modifica statutaria. Il Comune di Terracina si riserva di valutare se le modifiche siano tali da richiedere una revisione della presente concessione.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

6.1 Sono a carico del Comune gli interventi previsti e inseriti sui piani investimenti degli anni in corso;

6.2 Sono concessi in comodato gratuito per la durata della concessione gli eventuali beni mobili presenti nell'impianto.

ART. 7 - TARIFFE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

7.1 Le tariffe per l'uso dell'impianto da parte di soggetti diversi dal gestore, devono essere versate al concessionario che gestisce l'impianto. A fine anno (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento) il Concessionario dovrà presentare il rendiconto economico dell'attività all'Amministrazione Comunale;

7.2 Il Concessionario si obbliga ad esporre in luoghi ben visibili all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso vigenti.

7.3 Il concessionario si obbliga ad accettare ed applicare ogni eventuale modifica o integrazione tariffaria o normativa in materia.

7.4 Su proposta del concessionario, le tariffe d'uso potranno essere modificate dal concedente in relazione alle migliorie strutturali effettuate.

ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE

8.1 Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici ed i funzionari del Concedente riterranno d'effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Tali decisioni dovranno essere formalizzate con verbale sottoscritto fra le parti.

8.2 Il Concessionario presenterà al Concedente, entro il 30 giugno, relazione annuale sulla situazione dell'impianto. Il Concedente si riserva di richiedere elementi giustificativi ed integrativi alla relazione presentata. La mancata presentazione della relazione è motivo di revoca della presente concessione, in difetto di cause giustificative formalmente comprovate.

ART. 9 – SVILUPPO IMPIANTO

9.1 Il Concessionario dopo aver ottenuto le specifiche formali autorizzazioni dal Concedente e dalle altre pubbliche amministrazioni preposte al rilascio dei prescritti atti amministrativi, potrà realizzare nuovi impianti, lavori d'ampliamento ed eventuali modifiche che migliorino la fruibilità del medesimo ed amplino l'offerta di servizi al pubblico. Ogni opera di miglioria apportata dal Concessionario all'impianto sportivo, diverrà dal momento della sua esecuzione e resterà al termine della convenzione, di proprietà esclusiva del Comune.

ART. 10 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

10.1 Al Concessionario è consentito nell'ambito del complesso sportivo:

- a) L'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- b) L'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- c) L'esercizio di vendita di articoli sportivi.

10.2 Il Concessionario avrà la facoltà di far gestire le attività economiche collaterali a terzi per la stessa durata della concessione, rimanendo comunque responsabile di fronte all'Amministrazione Comunale dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione. Le attività economiche collaterali all'interno dell'impianto oggetto della concessione potranno essere esercitate esclusivamente in presenza delle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività e dovranno essere intestate al concessionario o ai terzi eventuali gestori che dovranno curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione e decadono pertanto automaticamente.

10.3 Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. L'Amministrazione Comunale è estranea ad eventuali controversie tra il Concessionario e il responsabile delle attività economiche collaterali.

ART. 11 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

11.1 Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale, eventualmente prevista nell'offerta economica, all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni normative vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicate al Dipartimento Finanze. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, schermi, ecc.) è subordinata al rilascio delle prescritte autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale e delle altre eventuali pubbliche amministrazioni competenti per materia.

11.2 Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinata a norma di legge e di regolamenti comunali. Il Concessionario ha facoltà di subconcedere l'esercizio della pubblicità.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

12.1 Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale, e con terzi.

12.2 In ogni caso il Concessionario è espressamente obbligato a tenere manlevato il Comune di Terracina da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque (persone o cose, compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale che potessero comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto in oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori. A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative senza franchigia e senza scoperto, con compagnie e società primarie, per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00, (tremilioni/00), per i danni a persone e cose, incluso anche il Comune di Terracina, a qualunque titolo presenti nell'impianto, e verso propri prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali € 1.500.000,00 per sinistro con limite di € 500.000,00 per persona.

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare con oneri a suo carico polizza assicurativa senza franchigia e senza scoperto per la copertura degli eventuali danni all'immobile per un importo non inferiore al valore tecnico dell'intero immobile oggetto della presente concessione e contro atti vandalici e furti per le strutture ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale che rimangono in dotazione del centro sportivo.

Il Concessionario sarà tenuto a fornire copia delle polizze al Concedente prima della stipula della concessione.

12.3 Il Concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione organizzata nell'impianto dal concessionario stesso.

ART . 13 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

13.1 E' vietata la cessione totale o parziale della presente concessione. Il Concessionario potrà valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi di pulizia, custodia e pubblicità, nonché per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e di quelle previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - DECADENZA E REVOCA

14.1 Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza del Concessionario dalla concessione nel caso in cui si verificano serie disfunzioni nella gestione, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico-sanitario, nonché in caso di grave inadempimento agli obblighi assunti da parte del concessionario. E' salvo il risarcimento dei danni al Concedente.

14.2 Agli effetti di cui al punto precedente, sono sempre considerati inadempimenti gravi:

- utilizzo degli impianti concessi per scopi e con modalità diverse da quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della presente concessione;
- mancato intraprendimento delle attività nel termine prefissato;
- ripetuta inosservanza di disposizioni contenute nella presente concessione;

- mancata attivazione delle coperture assicurative previste dal precedente articolo 12 della presente concessione;
- violazione delle normative vigenti che disciplinano le attività oggetto della presente concessione;
- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente concessione, previa diffida;
- scioglimento o cessazione dell'Associazione e/o società;
- cessione della concessione o subaffidamento vietato;
- negligenza nella conduzione tecnica e funzionale dell'impianto, tale da arrecare pregiudizio all'incolumità e alla salute degli utenti;
- Effettuazione di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza in modo difforme dalle specifiche tecniche di cui all'art. 5.2 della presente e tale da recare pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti e/o strutture

14.3 Inottemperanza alle disposizioni impartite dal "Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali" e da "Indirizzi di attuazione del Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi" vigenti.

ART. 15 – CLAUSOLA PENALE

15.1 Salva la decadenza della concessione ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Associazione e/o società dovrà corrispondere la penale da € 500,00 a € 1.000,00 secondo la gravità, per ogni inosservanza degli oneri contemplati dalla presente concessione non comportante la sua decadenza.

15.2 Il Pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal responsabile del Settore Sport.

15.3 Il Comune ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, in danno all'Associazione e/o società, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora la predetta Associazione e/o società, appositamente affidata, non vi ottemperi nel termine assegnatole.

15.4 E' facoltà del Comune valersi delle polizze fideiussorie ed assicurative di cui alla presente concessione per il pagamento delle opere o dei danni attribuiti all'Associazione e/o società.

ART. 16 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

16.1 Il Concessionario può recedere dalla presente concessione prima della scadenza, previo preavviso con lettera raccomandata di almeno sei mesi con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione.

16.2 L'Associazione e/o società potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di quattro mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

A) Il rapporto tra il Comune di Terracina ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativo della gestione di un servizio, pertanto, il rapporto stesso

non è soggetto alle normative vigenti in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

- B) Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
- C) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, nonché del "Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali", gli "Indirizzi d'attuazione del regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi" ed alla Legge Regionale 20 giugno 2002, n°15.
- D) Le parti s'impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario.
- E) Le controversie che insorgessero sull'interpretazione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di 3 arbitri che decidono senza formalità di procedura e con decisione inappellabile; gli arbitri sono nominati uno dal concessionario, uno dal Comune di Terracina, ed il terzo di comune accordo tra le parti; in difetto la nomina del terzo arbitro è fatta dal Giudice di Pace di Terracina.
- F) Competente per qualsiasi ulteriore controversia è il Foro di Latina.
- G) Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

per il Comune di Terracina
Dott.ssa Alba Rosa Marigliani

per l' A.S.D. Atletico Terracina
Sig. Biagino Minchella

Terracina, li -----

Preso d' atto Il Sindaco
Dott. Nicola Procaccini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 7 MAG. 2013 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. -----

Terracina, 7 MAG. 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE
